

ACCORDO PROCEDIMENTALE

L'anno 2000, il giorno 14 del mese di luglio, in Roma

TRA

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE – nella persona del Direttore Generale, M.R. Vittadini, giusta delega del Ministro On. Willer Bordon;

IL MINISTRO DEI TRASPORTI - On. Pierluigi Bersani, domiciliato per la carica c/o la sede del Ministero stesso, nato a Bettole (PC), il 29/8/1951, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli dalla legge;

FERROVIE DELLO STATO - Società di trasporti e Servizi per Azioni, in appresso denominata FS S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, rappresentata dall'Amministratore Delegato ing. Giancarlo Cimoli, nato a Fivizzano (MS), il 12/12/1939;

TRENO ALTA VELOCITÀ - Società per azioni, in appresso denominata TAV S.p.A., con sede in Roma, Via Mantova 24, rappresentata dall'Amministratore Delegato ing. Antonio Savini Nicci, nato a Roma il 14/12/1945;

REGIONE PIEMONTE, nella persona del Presidente della Giunta Regionale, On.le Enzo Ghigo, nato a Torino il 24/12/1953 e domiciliato per la carica c/o la sede della Regione, Piazza Castello 165 Torino;

REGIONE LOMBARDIA, nella persona dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Massimo Corsaro, giusta delega del Presidente della Giunta Regionale, On. Roberto Formigoni;

PREMESSO

- che nell'ambito del programma triennale e decennale degli investimenti prioritari la FS S.p.A., è stata autorizzata a provvedere, tra l'altro, alla realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Milano, così come previsto dal Contratto di Programma 29.12.1992, sottoscritto tra Ministero dei Trasporti e FS S.p.A. e confermato nel nuovo Contratto di Programma 1994-2000 sottoscritto il 26.3.1996 ;
- che la concessione della progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione per cinquanta anni del Sistema Alta Velocità sono state affidate alla TAV S.p.A. con Delibera 7 agosto 1991 dell'Amministratore Straordinario dell'Ente Ferrovie dello stato, ai sensi della legge 25 marzo 1991, n°98;
- che il presidio dell'area tecnologica, ingegneristica e sistemica ed il controllo della fase esecutiva di realizzazione del progetto Alta Velocità sono stati affidati all'ITALFERR S.p.A., con sede legale in

mm

Ca. A N L e

Roma, Via Marsala n° 53, con Delibera 7 agosto 1991 n° AS/972, dell'Amministratore Straordinario delle Ferrovie dello Stato;

- che con Convenzione in data 15 ottobre 1991 la TAV S.p.A. ha affidato la progettazione e la costruzione della tratta ferroviaria Torino-Milano al General Contractor FIAT che si è impegnato a provvedere per il tramite del Consorzio CAVTOMI;

PREMESSO INOLTRE

- che nella seduta conclusiva dell'apposita Conferenza di Servizi svoltasi il 14/07/2000 è stato approvato il progetto esecutivo della tratta A.C. Torino-Milano;
- che è in corso di stipula tra Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato S.p.A. e Regione Piemonte un "Accordo di Programma per il potenziamento del sistema di trasporto ferroviario nella Regione Piemonte";
- che in data 3 marzo 1999 il Ministero dei Trasporti e Regione Lombardia hanno sottoscritto l'Intesa Istituzionale che prevede, tra gli altri, la sottoscrizione di un Accordo Quadro per lo sviluppo del Servizio Ferroviario Regionale all'interno del quale inserire le misure d'intervento per riqualificare il ruolo delle stazioni, compreso l'interscambio, e che in tale programma le parti si impegnano ad inserire le stazioni della linea storica da Milano Certosa a Magenta; in relazione a quanto sopra TAV, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano ed FS si impegnano ad anticipare, entro 12 mesi dalla positiva conclusione della Conferenza di Servizi, il programma di riqualificazione delle stazioni, per le quali andranno predisposti idonei strumenti finanziari, come meglio indicato nello specifico Accordo Procedimentale stipulato tra FS, TAV, Regione Lombardia e Provincia di Milano;
- che in relazione alla offerta di servizio sulla linea storica è in corso la definizione degli accordi del Contratto di Servizio tra Regione Lombardia e FS che prevedono il potenziamento del servizio nelle stazioni tra Magenta e Milano;
- che il progetto esecutivo relativo alla tratta A.C. Torino-Milano è stato formalmente trasmesso agli Enti interessati;

CONSIDERATO

- che la Conferenza di Servizi è stata indetta con DM 266/T del Ministero dei Trasporti del 14.12.93, che la stessa ha esaminato il Progetto Esecutivo fin dalla seduta del 9.3.94 e che tale Progetto, a seguito di successivi approfondimenti, risulta sviluppato in coerenza con le determinazioni di cui ai pareri della Commissione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente del 24.10.94 n° 124 e 27.6.95 n° 152 e con le indicazioni ricevute dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- che al fine di rendere il proprio definitivo parere nella predetta Conferenza di Servizi il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto opportuno che l'esatta attuazione degli impegni connessi alla realizzazione delle opere nonché il rispetto degli interessi ambientali e territoriali, siano garantiti da un Accordo

mm

Ca. A M A

Procedimentale stipulato ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n° 349, e all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n° 59;

- che gli enti firmatari ritengono di primaria importanza che detto Accordo Procedimentale contenga tutte le questioni di carattere generale (quali quelle relative al rumore e campi elettromagnetici) e quelle specifiche relative agli ambiti territoriali attraversati;
- che l'accordo deve prevedere anche la disciplina delle forme di informazione e di partecipazione degli Enti Locali interessati;
- che l'accordo deve altresì prevedere la costituzione di un organo di controllo tecnico per verificare il rispetto degli impegni assunti dalle parti, nonché la predisposizione di idonee garanzie fideiussorie;

tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 Valore delle premesse

1. Le premesse e gli atti ivi citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ARTICOLO 2 Oggetto dell'accordo

1. La FS S.p.A. e la TAV S.p.A., ciascuna per quanto di propria spettanza e solidalmente per l'intero, si impegnano a realizzare l'opera in conformità al progetto esecutivo della tratta A.C. Torino-Milano approvato dalla Conferenza di Servizi in data 14/07/2000, a rispettare il programma delle attività riportato nell'allegato 1, e ad attuare le ulteriori attività individuate negli allegati 2 e 3. A tal fine, a solo titolo esemplificativo, la FS S.p.A. e la TAV S.p.A. si obbligano a:
 - rispettare le prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi e riportate negli allegati 2 e 3;
 - assicurare la predisposizione degli elaborati di dettaglio e della documentazione relativi agli interventi di tutela ambientale indicati nell'allegato 2 nonché a realizzare i relativi interventi, secondo le modalità, i criteri ed i tempi ivi previsti;
 - realizzare il monitoraggio ambientale secondo quanto previsto nell'allegato 3, e predisporre gli elaborati di dettaglio e la documentazione relativa agli ulteriori interventi di mitigazione che dovessero risultare necessari in seguito agli esiti del monitoraggio stesso, provvedendo anche alla loro esecuzione.

2. In particolare le parti convengono espressamente che la metodologia per l'identificazione dei ricettori impattati e per i livelli prestazionali da garantire con le opere di mitigazione dell'inquinamento ambientale da rumore nella fase di esercizio, è quella prevista dal DPR 459/98, fatta comunque salva l'applicazione di normative entrate in vigore successivamente alla stipula del presente accordo che garantiscano condizioni di maggior tutela alla popolazione interessata.
3. La società che realizza l'infrastruttura si impegna a porre in essere tutte le misure necessarie affinché, al momento dell'avvio dell'esercizio dell'infrastruttura, non ci sia alcuna violazione della normativa in quel momento vigente in materia di inquinamento acustico avente origine da traffico ferroviario. A tal fine la predetta società dovrà prestare idonea garanzia finanziaria che copra le spese necessarie per la realizzazione delle citate misure di contenimento, garanzia che sarà svincolata con il benessere del Ministero dell'Ambiente. Nella fase di pre-esercizio nella quale verranno monitorati i parametri acustici, TAV S.p.A. dovrà presentare il Programma di esercizio prevedibile nella fase a regime per consentire la verifica del rispetto della norma.
4. La FS S.p.A. e la TAV S.p.A. si impegnano a predisporre prima dell'avvio della fase di pre-esercizio un adeguato piano di manutenzione della linea e del materiale rotabile tale da garantire il mantenimento nel tempo di livelli di emissione sonora alla sorgente non superiori a quelli previsti dal progetto nonché un piano di manutenzione delle aree a verde di proprietà ferroviaria tale da garantire nel tempo la qualità naturalistica delle stesse.
5. La FS S.p.A. e la TAV S.p.A. si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri aventi causa quanto previsto dagli specifici Accordi Procedimentali ed annesse Convenzioni con le Provincie, i Comuni ed i Consorzi irrigui interessati dall'opera ferroviaria per la realizzazione di interventi di attenuazione dell'impatto territoriale ed ambientale di interesse locale.
6. La FS S.p.A. e la TAV S.p.A. si impegnano a definire ed a rispettare e a far rispettare ai propri aventi causa, i criteri di trasparenza, oggettività ed equità per gli espropri e gli indennizzi, sulla base dell'Accordo con le associazioni di categoria interessate per le aree agricole e, per quanto riguarda i fabbricati di civile abitazione ad uso abitativo situati all'interno od all'esterno dei centri abitati, delle linee guida depositate nella Conferenza di Servizi.
7. La TAV S.p.A. si impegna per sé o i suoi delegati ad inoltrare gli elaborati progettuali di cui agli allegati 2 e 3 del presente Accordo al Ministero dell'Ambiente - Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, alla Regione Piemonte ed alla Regione Lombardia, nonché per le parti inerenti il rispettivo territorio, agli Enti locali interessati.
8. Il Ministero dell'Ambiente e le Regioni si obbligano a garantire la verifica delle elaborazioni di cui al presente articolo in tempi tali da garantire il rispetto del programma riportato nell'allegato 1.
9. In considerazione della stretta interrelazione tra l'intervento ferroviario ed il previsto ammodernamento autostradale ed al fine di garantire un completo coordinamento progettuale e realizzativo delle due opere, il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Lombardia e Piemonte inseriranno nei rispettivi provvedimenti autorizzativi e/o approvativi del progetto autostradale tutte

WMC

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'A', a stylized 'M', and other illegible marks.

le prescrizioni, comprese quelle contenute nel presente Accordo, che riguardano l'infrastruttura stradale.

ARTICOLO 3 Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti da FS S.p.A. e TAV S.p.A. con il presente accordo, la TAV S.p.A. si obbliga a prestare idonee garanzie bancarie o assicurative, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, da stipularsi con primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazioni.
2. La garanzia della corretta attuazione del programma e delle attività di cui all'allegato 2 al presente Accordo dovrà essere prestata a favore del Ministero dell'Ambiente entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto integrativo tra la TAV S.p.A. e la FS S.p.A., e comunque prima dell'inizio dei lavori per un importo di lire 50 miliardi (cinquanta miliardi) fino alla completa ultimazione degli stessi.
3. La garanzia della corretta attuazione del programma e delle attività di monitoraggio di cui all'allegato 3 al presente Accordo dovrà essere prestata a favore del Ministero dell'Ambiente secondo le seguenti modalità:
 - a) riguardo al monitoraggio da effettuarsi in corso d'opera, per gli eventuali oneri per l'adeguamento, anche a seguito di eventi accidentali imputabili alla realizzazione dell'opera, degli interventi di protezione dagli inquinamenti, di mitigazione ed inserimento territoriale e paesaggistico - ambientale, entro sessanta giorni dalla stipula dell'Atto Integrativo tra la TAV S.p.A. e la FS S.p.A., e comunque prima dell'inizio dei lavori e fino a sei mesi dalla completa ultimazione degli stessi, per un importo di lire 10 miliardi (dieci miliardi);
 - b) riguardo agli oneri per le eventuali modifiche delle tipologie di mitigazione dell'inquinamento acustico determinate a seguito delle modifiche di cui all'art. 2 comma 3 nonché del monitoraggio effettuato durante la fase di pre-esercizio e realizzate secondo quanto previsto dall'allegato 2, dovrà essere prestata a favore del Ministero dell'Ambiente, prima dell'inizio della fase di pre-esercizio e per tutti i primi sei mesi di esercizio della linea ferroviaria, per un importo di lire 60 miliardi (sessanta miliardi).
4. Per il corretto adempimento degli obblighi assunti da FS S.p.A. e TAV S.p.A. per sé e i propri aventi causa con gli specifici Accordi Procedimentali e annesse Convenzioni con le Province e gli Enti Locali del Piemonte e della Lombardia di cui all'art. 2, comma 5, la TAV S.p.A. si impegna a prestare, entro sessanta giorni dalla stipula dell'Atto Integrativo tra la TAV S.p.A. e la FS S.p.A., e comunque prima dell'inizio dei lavori, idonea garanzia con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, per un importo di lire 20 miliardi (venti miliardi), fino a sei mesi dall'entrata in esercizio della linea, a favore di ognuna della Province di Torino, Vercelli, Novara e di Lit. 20 miliardi (venti miliardi) a favore della Regione Lombardia per la Provincia di Milano.

me

Al. A. M. S.

5. Lo svincolo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 avverrà con le seguenti modalità:
- a) per gli interventi di cui al comma 2, previo nulla osta del Ministero dell'Ambiente da rilasciarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'attestazione dell'Osservatorio in merito alla completezza ed alla adeguatezza degli interventi realizzati;
 - b) per gli interventi di cui al comma 3, lettera a), previo nulla osta del Ministero dell'Ambiente da rilasciarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'attestazione dell'Osservatorio in merito alla corretta realizzazione del monitoraggio nonché delle modifiche progettuali e degli eventuali interventi attuati;
 - c) per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), a seguito delle risultanze del monitoraggio effettuato nel periodo di pre-esercizio e per i primi sei mesi del periodo di esercizio, previo nulla osta del Ministero dell'Ambiente, da rilasciarsi entro 60 giorni dal completamento del monitoraggio effettuato dopo la realizzazione delle eventuali ulteriori opere di mitigazione, su attestazione dell'Osservatorio circa l'efficacia delle mitigazioni realizzate.
6. Lo svincolo delle garanzie di cui al comma 4, avverrà previo nulla osta delle Provincie territorialmente competenti e della Regione Lombardia per la Provincia di Milano sentiti gli Enti locali interessati, entro due mesi dalla conclusione del periodo di pre-esercizio.

ARTICOLO 4 Sanzioni

1. In caso di mancato adempimento da parte della FS S.p.A. e della TAV S.p.A. agli obblighi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 4 e 7 del presente Accordo, il Ministero dell'Ambiente, su indicazione dell'Osservatorio, invita le società predette a provvedere entro 60 giorni, decorsi i quali procede all'escussione di una quota delle fideiussioni prestate commisurata al valore dei progetti e degli interventi da realizzare, disponendo in via sostitutiva l'esecuzione degli stessi, anche attribuendone la realizzazione alla Regione, alla Provincia o ai Comuni territorialmente interessati.
2. In caso di inadempienza di FS S.p.A. e TAV S.p.A. o dei propri aventi causa di quanto previsto all'art. 2, comma 5, su segnalazione degli Enti locali secondo le modalità indicate negli specifici Accordi ed annesse Convenzioni, le Provincie territorialmente competenti ovvero le Regioni procedono all'escussione di una quota della fideiussione prestata, commisurata al valore dei progetti e degli interventi da realizzare, disponendo in via sostitutiva l'esecuzione degli stessi, anche attribuendone la realizzazione alla Provincia o ai Comuni territorialmente interessati.
3. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di inadempimento e di responsabilità.

mm

6
le

le

M

ARTICOLO 5 Osservatorio

1. Per la verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti all'art. 2, commi 1, 2, 4 e 7 del presente Accordo è istituito presso il Ministero dell'Ambiente, Servizio Valutazione dell'Impatto Ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, l'Osservatorio Ambientale della linea Alta Capacità Ferroviaria Torino-Milano.
2. L'Osservatorio è istituito per tutta la durata dei lavori e sino al termine previsto per la fase di monitoraggio e svolge i seguenti compiti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 comma 8:
 - a) sovrintende all'attuazione del presente Accordo, alla verifica sull'attuazione del progetto esecutivo approvato dalla Conferenza di Servizi con riguardo alla sua corretta esecuzione sotto il profilo ambientale ed adotta ogni iniziativa utile a favorire la realizzazione dei lavori della tratta nei tempi indicati dall'allegato 1 secondo il progetto esecutivo approvato e le condizioni e prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3;
 - b) esamina gli elaborati di cui all'allegato 2 del presente Accordo esprimendo ogni indicazione ritenuta utile;
 - c) esprime parere sulle eventuali varianti al progetto predisposte in sede di realizzazione delle opere ed interventi;
 - d) approva il programma di monitoraggio ambientale di cui all'allegato 3, esamina gli esiti delle misure e prescrive gli interventi che si rendessero necessari;
 - e) esprime al Ministero dell'Ambiente il proprio benessere allo svincolo delle garanzie prestate;
 - f) valuta il programma di manutenzione di cui al precedente art. 2, comma 4.
3. L'Osservatorio è costituito da 7 membri tecnici designati come di seguito:
 - il Presidente, nominato d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente ed i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Piemonte;
 - uno dal Ministro dell'Ambiente;
 - uno dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
 - uno dalla FS S.p.A.;
 - uno dalla TAV S.p.A.;
 - uno dalla Regione Piemonte;
 - uno della Regione Lombardia.
4. L'Osservatorio è costituito inoltre da un membro designato da ciascuna Provincia di Torino, Vercelli, Novara e Milano allorché si affrontano argomenti che interessino aree comprese nei territori di rispettiva competenza. Il Presidente dell'Osservatorio provvede, di volta in volta, alla convocazione dei membri designati dalle Provincie sulla base degli argomenti all'ordine del giorno.

5. Con l'atto di designazione dei propri membri, le Regioni e le Province definiscono le modalità cui i membri stessi dovranno attenersi per assolvere ai doveri di informazione e di consultazione volti a garantire, nel rispetto dei tempi indicati all'allegato 1, la partecipazione degli Enti locali e dei Parchi interessati all'attività dell'Osservatorio. Il Presidente dell'Osservatorio provvede ad organizzare i lavori onde agevolare quanto previsto dal presente comma.
6. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente con il quale viene fissato anche il relativo compenso a carico della TAV S.p.A.. Il limite di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio è fissato in lire 4 miliardi (quattro miliardi) comprensivo di ogni esigenza necessaria per il suo funzionamento, per l'insieme della tratta Torino-Milano.
7. I componenti dell'Osservatorio non possono stabilire rapporti economici e giuridici con società od imprese coinvolti e/o interessate alla realizzazione delle opere relative al sistema alta velocità, ed a tal fine provvedono a rilasciare apposita dichiarazione di impegno all'atto di accettazione dell'incarico.
8. Ciascun membro dell'Osservatorio potrà essere sostituito con provvedimento del Ministro dell'Ambiente su indicazione del soggetto che lo ha designato.
9. Per questioni specifiche l'Osservatorio potrà consultare strutture specializzate, esperti ed Enti pubblici.
10. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono assunte all'unanimità dei membri presenti purchè sia presente almeno il 50% più uno dei membri di cui al comma 3. Nel caso non si raggiunga l'unanimità, e ciò possa recare pregiudizio al rispetto dei tempi indicati nell'allegato 1, ovvero su richiesta del rappresentante di una delle due Regioni, il Presidente dell'Osservatorio rimette entro 30 giorni la questione al Ministro dell'Ambiente sentito per la sua risoluzione entro i successivi 30 giorni. Le riunioni devono essere convocate con almeno 10 giorni di preavviso.
11. Qualora siano necessarie approvazioni o nulla osta ai sensi delle norme vigenti, l'Osservatorio può collaborare con la TAV S.p.A. nei rapporti con gli Enti competenti.
12. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 7, la TAV S.p.A. provvede tramite Italferr S.p.A. a fornire ogni assistenza per garantire l'operatività dell'Osservatorio. Tale assistenza include la messa a disposizione di adeguati locali per le riunioni, le attività di segreteria, riproduzione di atti e documenti, archivio.

ARTICOLO 6

Informazione e partecipazione degli Enti locali

1. Il Presidente dell'Osservatorio Ambientale informa gli Enti locali territorialmente interessati sull'attività dell'Osservatorio stesso ed assicura la disponibilità e l'accessibilità della documentazione in proprio possesso.

mm

8

er

AL

M

ARTICOLO 7

Supporto tecnico

1. Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con Regione Piemonte e Regione Lombardia, provvede alla costituzione di un'apposita struttura con funzioni di supporto tecnico e di segreteria dell'Osservatorio di cui al precedente articolo 5.
2. Tale struttura segue direttamente, nel territorio interessato dalla tratta ferroviaria Torino-Milano, l'avanzamento dei lavori secondo le direttive ed il programma di attività approvato dall'Osservatorio riferendo allo stesso e per suo tramite al Ministero dell'Ambiente, sulla conformità dei lavori stessi al progetto approvato e a quanto determinato in attuazione del presente Accordo.
3. Per l'espletamento del programma di cui al precedente comma 2, la TAV S.p.A. si impegna a concorrere nei modi di cui al precedente comma 1 o secondo quanto disposto dal Ministero dell'Ambiente, fino alla somma di lire 7 miliardi (sette miliardi), per l'intera tratta Torino-Milano.
4. Ferme restando le responsabilità di Italferr S.p.A. in ordine al ruolo, affidatogli da TAV S.p.A. di Alta Sorveglianza della fase realizzativa, FS S.p.A. e TAV S.p.A. si impegnano fin d'ora ad assicurare l'accesso ai cantieri secondo il programma di attività come sopra stabilito e comunque ogni volta che vi sia richiesta in tal senso da parte del Ministero dell'Ambiente.

ARTICOLO 8

Efficacia dell'Accordo

1. Gli obblighi assunti dalle parti contraenti il presente Accordo, salvo per quanto attiene al funzionamento e all'attività dell'Osservatorio Ambientale di cui all'art. 5 decorrono dal perfezionamento dell'atto integrativo da stipularsi tra FS S.p.A. e TAV S.p.A. per la tratta in oggetto a norma della Convenzione stipulata in data 24 settembre 1991 attuativa dell'atto di Concessione n° AS/971 del 7 agosto 1991.

ARTICOLO 9

Durata dell'Accordo

1. La durata del presente Accordo è determinata fino al raggiungimento di uno dei due termini di cui ai successivi punti:
 - a) al termine del periodo di monitoraggio ambientale per un periodo di otto mesi dalla fine del pre-esercizio;
 - b) al trascorrere di dieci anni a far tempo dal primo giorno del mese successivo dalla stipula dell'Atto Integrativo tra TAV S.p.A. e FS S.p.A..
2. Trascorso il periodo di cui sopra, senza che l'opera sia stata completata, l'Accordo dovrà essere rinnovato per un ulteriore periodo, mediante la stipula di un nuovo Accordo da sottoporre alle prescritte approvazioni di legge.

ARTICOLO 10
Revisione degli accordi

1. Qualora l'Atto Integrativo, di cui all'art. 9, tra FS S.p.A. e TAV S.p.A., non venga stipulato entro due anni dalla firma del presente Accordo, le Parti si obbligano a rivedere gli importi e le condizioni attualmente pattuite stipulando apposito Accordo Integrativo.

ARTICOLO 11
Norme applicabili

1. Il presente Accordo non comporta oneri di spesa né impegni di spesa o variazioni del Bilancio dello Stato.
2. Ad esso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n° 241.

ARTICOLO 12
Norme finali

1. I seguenti allegati formano parte integrante del presente Accordo:


Allegato 1: Programma delle attività compreso il programma generale di cantierizzazione;


Allegato 2: Interventi di inserimento territoriale, di tutela, mitigazione e compensazione ambientale;

Allegato 3: Monitoraggio ambientale.


2. Il presente atto, redatto in sette originali, viene sottoscritto dalle Parti come sopra costituite, che dichiarano di approvarlo.
3. Le parti dichiarano altresì di approvare espressamente la clausola di cui all'articolo 5, comma 10.

Roma, li 14.07.2000.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 

FERROVIE DELLO STATO S.p.A. 

TRENO ALTA VELOCITÀ S.p.A. 

REGIONE PIEMONTE 

REGIONE LOMBARDIA 